



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO

Via Libertà, 17 – Osio Sotto – e-mail icosiosotto@alice.it

Tel. 035/881246 - Fax 035/4823732

REGOLAMENTO

per la disciplina degli incarichi agli
esperti esterni

ai sensi dell'art. 40 del D.l. n. 44/2001
e dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008

**APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/5/2009
con delibera n° 74**

Versione approvata nella seduta del 9/11/09 con delibera n.86

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- **VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 08/03/99;
- **VISTO** l'art. 40 del D.I. n° 44 del 01/02/01 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività di insegnamento, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- **VISTO** in particolare l'art. 33, comma 2 del D.I. n° 44 del 01/02/01, con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- **VISTO** l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/94;
- **VISTO** l'art. 46 del D.L. 112/08;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 40 del D.I. n° 44 del 01/02/01 e dell'art. 46 del D.L. 112/08, il seguente regolamento in vigore per i progetti deliberati dall' anno scolastico 2009/2010

● **ART. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n° 44 del 01/02/01 e dell'art. 46 del D.L. 112/08, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

● **ART. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI**

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il Consiglio

di Istituto ha stabilito che gli esperti stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Competenze richieste del progetto;
- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- Esperienze metodologiche-didattiche;
- Titoli di studio;
- Referenze;
- Corsi di aggiornamento/formazione nel campo

• **ART. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE**

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web.

Gli avvisi dovranno indicare

- modalità e termini per la presentazione delle domande,
- i titoli che saranno valutati e il punteggio da attribuire,
- la documentazione da produrre
- l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la presunta durata del contratto in ore;
- l'importo massimo della disponibilità finanziaria per la prestazione.

I candidati

- devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;

- si impegnano a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato;
- devono presentare domanda di partecipazione alla selezione, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico,
 - compilando l'allegato modulo di domanda
 - allegando il proprio curriculum vitae preferibilmente in formato europeo

L'Istituto scolastico si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l'Istituto

• **Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Il Dirigente Scolastico determina il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione o l'importo massimo della disponibilità finanziaria, in relazione al progetto da attuare. L'importo totale deve intendersi comprensivo anche degli eventuali oneri a carico dell'amministrazione.

• **ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI**

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati da una apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. La commissione valuterà i titoli in funzione delle finalità che il progetto si propone, secondo il seguente ordine:

1	Competenze richieste dal progetto
2	Eventuali precedenti esperienze nel settore
3	Contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, Enti Pubblici o privati
4	Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta con gli specifici obiettivi formativi richiesti
5	Titoli di studio

6	Livello di qualificazione professionale e scientifica
7	Corsi di aggiornamento/formazione
8	Referenze
9	Pubblicazioni e altri titoli

• **Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Nei confronti dei candidati selezionati, il dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

- L'oggetto dell'incarico;
- Il periodo di prestazione;
- Il compenso;
- Le modalità di pagamento
- La natura giuridica dell'incarico
- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
- Il trattamento dei dati;

I contratti non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti in cui sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

- **ART. 7 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.I. n° 44 del 01/02/01 e dell'art. 46 del D.L. n° 112/08, soltanto per prestazioni e attività:

- Che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- Che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- Di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifiche professionalità esterne;
- Di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

- **ART. 8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI**

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L. n° 165 del 30/03/01.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 commi 12, 13, 14, 15 e 16 del citato D.L. n° 165/01.